

necessario, può convocare tavoli tecnici, articolati per aree geografiche o per ambiti tematici, con i rappresentanti degli enti di cui al comma 1 dell'articolo 7 con il compito di analizzare congiuntamente i report e altre informazioni contenute nella banca dati utili ad indirizzare la successiva attività di controllo ed elaborare linee guida, modelli di riferimento, modalità operative ed ogni altro elemento utile per la predisposizione degli elaborati tecnici di cui al capo II.

Art. 9

Attività di controllo della Regione (articolo 51 l.r. 35/2015)

1. In attuazione dell'articolo 51, comma 3, la struttura regionale competente programma l'attività di controllo della Regione in stretta correlazione con gli esiti del monitoraggio tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 8 comma 1, lettere a), b) e c).

2. L'attività di controllo avviene attraverso verifiche sull'attività dei siti estrattivi in ordine al rispetto dei contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e degli altri contenuti di cui all'articolo 50, comma 2, l.r. 35/2015. Ove ritenuto necessario l'attività di controllo comprende l'effettuazione di sopralluoghi nei siti estrattivi e può essere svolta in collaborazione con altri soggetti competenti in materia di vigilanza e controllo.

3. Il personale incaricato all'esercizio delle funzioni di controllo, dotato di apposita tessera regionale di riconoscimento, ha facoltà di prendere visione della documentazione tecnica e amministrativa relativa all'attività di cava, nonché di accedere al sito estrattivo.

4. I soggetti esercenti l'attività di cava sono tenuti a comunicare alla Regione tutte le informazioni richieste ai fini della verifica, in particolare le generalità del legale rappresentante dell'azienda, del direttore dei lavori, di eventuale altro soggetto responsabile, nonché ogni relativa variazione.

5. Il responsabile della struttura regionale competente adotta un elenco dei controlli amministrativi da effettuarsi nelle verifiche dirette di cui al comma 2.

6. L'esercizio dell'attività di controllo viene comunicata preliminarmente al comune anche al fine di rendere disponibile la documentazione necessaria.

7. Dell'esito del controllo effettuato in ordine al rispetto dei contenuti e prescrizioni dell'autorizzazione e degli altri contenuti dell'articolo 50, comma 2, della l.r. 35/2015, viene resa informativa agli enti di cui all'articolo 7, comma 1, eventualmente interessati per

l'esercizio dell'attività di competenza e comunque ai fini di un riscontro.

Capo IV

Norme transitorie

Art. 10

Disposizione transitoria

1. Fino alla realizzazione e messa a regime della banca dati di cui all'articolo 7, i dati di cui all'articolo 53 della l.r. 35/2015 sono comunque trasmessi in forma telematica entro i termini previsti dal medesimo articolo 53.

2. Ai procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano i contenuti della delibera della Giunta Regionale 11 febbraio 2002, n. 138 "Istruzioni Tecniche per la formulazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e per la redazione degli elaborati di corredo (ai sensi dell'art. 12 comma 4 della l.r. 78/1998) e per la comunicazione del trasferimento dell'autorizzazione (ai sensi dell'art. 14 comma 3 della l.r. 78/1998)".

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 16 novembre 2015

REFERENDUM

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Decreti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 novembre 2015, n. 193

Indizione del referendum consultivo sull'istituzione del nuovo Comune di San Marcello Piteglio per i giorni 17 e 18 aprile 2016.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, che stabilisce che la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che prevede che le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni, sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale;

Visto l'articolo 77, comma 2 dello Statuto sui referendum consultivi per l'istituzione di nuovi comuni;

Vista la legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 ("Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto");

Vista la proposta di legge n. 17 - Atti Consiglio Regionale- (Istituzione del comune di San Marcello Piteglio, per fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio) che prevede, a far data dal 1° gennaio 2017, l'istituzione del Comune di San Marcello Piteglio per fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio;

Vista la deliberazione 20 ottobre 2015, n. 65 del Consiglio regionale: Proposta di legge n. 17 (Istituzione del comune di San Marcello Piteglio, per fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio). Formulazione del quesito referendario ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della l.r. 62/2007.

Vista la suddetta medesima deliberazione del Consiglio regionale con la quale si formula il quesito referendario ai sensi dell'articolo 60, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), da rivolgere agli elettori dei comuni di San Marcello Pistoiese e Piteglio nei seguenti termini: "Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di San Marcello Piteglio, per fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio, di cui alla proposta di legge n. 17 (Istituzione del comune di San Marcello Piteglio, per fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio)?";

Vista la nota del 21 ottobre 2015 pervenuta nella medesima data (prot. AOGRT/223601/A.050.030 del 21/10/2015), con la quale il Consiglio regionale trasmette la suddetta deliberazione del Consiglio regionale del 20 ottobre 2015 n. 65, ai sensi dell'art. 60, comma 3 della l.r. 62/2007;

Visti gli articoli 62, 63, 34 e 40 della l.r. 62/2007;

DECRETA

1. È indetto per i giorni di domenica 17 Aprile e lunedì 18 Aprile 2016, il referendum consultivo recante il seguente quesito:

"Siete favorevoli alla proposta di istituire il Comune di San Marcello Piteglio, per fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio, di cui alla proposta di legge n. 17 (Istituzione del comune di San Marcello Piteglio, per fusione dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio)?";

2. Le votazioni si svolgeranno, nella giornata di domenica 17 aprile dalle ore 8 alle ore 22 e nella giornata di lunedì 18 aprile dalle 8 alle 15;

3. Sono chiamati al referendum gli elettori dei Comuni di San Marcello Pistoiese e di Piteglio;

4. Le operazioni di scrutinio del referendum si svolgono immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto secondo le modalità indicate nella modulistica apposita predisposta dalla Giunta regionale per lo svolgimento della consultazione;

5. Ai sensi dell'art. 62 della l.r. 62/2007, il presente decreto è notificato:

- a) al Prefetto di Firenze, quale rappresentante del sistema delle autonomie in Toscana;
- b) al Prefetto di Pistoia;
- c) al Presidente del Tribunale di Pistoia;
- d) al Presidente della Corte di Appello di Firenze;
- e) ai Sindaci dei Comuni San Marcello Pistoiese e di Piteglio;
- f) al Presidente della Commissione elettorale circoscrizionale interessata.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera b) della L.R. 23/2007.

Il Presidente
Enrico Rossi

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO
17 novembre 2015, n. 43

L. 228/2012 - art. 1 c. 548-O.C.D. n. 29/2013 - Intervento cod. 2012EGR0244 "Adeguamento idraulico dei Torrenti Magione - Radicata e Patrignone nel Comune di Orbetello". Aggiudicazione.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione